



Comune di
Milano

Statuto
del
Comune di Milano

**STATUTO
DEL
COMUNE DI MILANO**

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del **3 ottobre 1991** con deliberazione n. **653** di Reg.

Riordinato nella numerazione degli articoli e dei commi di ciascun articolo con deliberazione della Giunta comunale n. **1254** del **27/10/1993** in relazione alle modifiche ed adeguamenti apportati con le deliberazioni consiliari:

- n. **147** del **23/07/1992**
- n. **344** del **05/10/1992**
- n. **5** del **26/07/1993**
- n. **17** del **21/09/1993**

Ulteriormente aggiornato in seguito alle modifiche apportate con le deliberazioni consiliari:

- n. **267** del **12/09/1994**
- n. **463** del **19/12/1994**
- n. **114** e n. **115** del **03/04/1995**
- n. **95** del **15/10/1998**
- n. **67** e n. **68** del **20/07/2000**
- n. **32** del **9/06/2003** (successivamente annullata per effetto della sentenza del Tar Lombardia - Sez. III, n. 1622 del 6.5.2004, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 832 del 3.3.2005, nella parte in cui modificava gli artt. 36 e 43)
- n. **41** del **08/10/2012**
- n. **12** del **29/04/2014**
- n. **39** del **27/11/2014**

Riordinato nella numerazione degli articoli e coerenzato nella terminologia (*) in relazione alle modifiche apportate con la deliberazione consiliare:

- n. **29** del **26/10/2015**

Ulteriormente aggiornato alle modifiche apportate con le deliberazioni consiliari:

- n. **5** del **15/02/2016**
- n. **11** del **25/02/2016**

tutte esecutive a' sensi di legge e regolarmente pubblicate sul B.U.R.L. ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 267/2000

Ulteriormente aggiornato alla modifica apportata con la deliberazione consiliare:

- n. **53** del **02/11/2020**

(*) determinazioni dirigenziali n. 192/2015 e n. 2/2016 del Settore Servizio di Presidenza del Consiglio comunale

INDICE

PREAMBOLO

PRINCIPI FONDAMENTALI

	Pag.
Art. 1 - Valori comunitari	1
Art. 2 - Principi	1
Art. 3 - Compiti e funzioni	1
Art. 4 - Emblemi	2

PARTE I - LA COMUNITA' LOCALE

	Pag.
☞ Art. 5 - Libertà e diritti	2
☞ Art. 6 - Diritti di cittadinanza	3
Art. 7 - Associazioni	3
Art. 8 - Anagrafe delle associazioni	4
Art. 9 - Interrogazioni popolari, istanze e petizioni	4
Art. 10 - Iniziativa popolare	4
☞ Art. 11 - Referendum popolari	5
☞ Art. 12 - Referendum consultivo di indirizzo, referendum propositivo e referendum abrogativo	5
☞ Art. 13 - Effetti del referendum	6
☞ Art. 14 - Procedimento	7
☞ Art. 15 - Ammissibilità delle proposte di referendum e di iniziativa popolare	7
Art. 16 - Consulte e altre forme di consultazione	8
Art. 17 - Diritti di informazione e di accesso	8
☞ Art. 18 - Difensore civico	8
☞ Art. 19 - Elezione del difensore civico	9
☞ Art. 20 - Rapporti del difensore civico col Consiglio	10
☞ Art. 21 - Collegio dei garanti	10

☞ Articolo modificato, vedasi tabella allegata.

PARTE II - L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I - IL CONSIGLIO

	Pag.
☞ Art. 22 - Composizione del Consiglio comunale	11
☞ Art. 23 - Compiti del Consiglio	11
☞ Art. 24 - Regolamento interno	11
☞ Art. 25 - Prerogative dei Consiglieri	12
☞ Art. 26 - Ufficio di Presidenza	13
☞ Art. 27 - Presidente del Consiglio	13
☞ Art. 28 - Servizi del Consiglio	14
☞ Art. 29 - Gruppi consiliari	14
☞ Art. 30 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi	14
☞ Art. 31 - Funzionamento del Consiglio	15
☞ Art. 32 - Modalità di voto	15
☞ Art. 33 - Convocazione del Consiglio comunale su espressa richiesta	15
☞ Art. 34 - Commissioni consiliari	15
☞ Art. 35 - Pubblicità delle sedute	16
☞ Art. 36 - Attribuzioni del Consiglio	17

TITOLO II - LA GIUNTA E IL SINDACO

	Pag.
☞ Art. 37 - Composizione	18
☞ Art. 38 - Cessazione dalla carica di Sindaco	18
☞ Art. 39 - Cessazione dalla carica di Assessore	18
☞ Art. 40 - Mozione di sfiducia	19
Art. 41 - Regolamento interno	19
☞ Art. 42 - Vicesindaco	19
☞ Art. 43 - Attribuzioni della Giunta	19
☞ Art. 44 - Attribuzioni del Sindaco	20
☞ Art. 45 - Incarichi degli Assessori	21

☞ Articolo modificato, vedasi tabella allegata.

TITOLO III - I PROCEDIMENTI

	Pag.
Art. 46 - Principi sul procedimento	22
Art. 47 - Motivazione e ricorsi	22
Art. 48 - Responsabile del procedimento	22
Art. 49 - Autocertificazione e accertamenti d'ufficio	23
Art. 50 - Termini del procedimento	23
Art. 51 - Avvio del procedimento	23
Art. 52 - Partecipazione al procedimento	24
Art. 53 - Pareri e accertamenti tecnici	24
☞ Art. 54 - Udienza pubblica	24
Art. 55 - Attività soggette a semplice notificazione e silenzio-assenso	25
Art. 56 - Accordi sul contenuto di provvedimenti discrezionali e accordi sostitutivi di provvedimenti	25
☞ Art. 57 - Nomine dei rappresentanti del Comune	26
☞ Art. 58 - Obblighi di trasparenza per i singoli	27
Art. 59 - Obblighi di trasparenza per le società	27
Art. 60 - Procedimenti per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici	27

TITOLO IV - INFORMAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

	Pag.
Art. 61 - Principi	28
Art. 62 - Pubblicazione di atti	28
Art. 63 - Diritto di accesso	29
Art. 64 - Esercizio del diritto di accesso	29

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

	Pag.
Art. 65 - Organizzazione amministrativa	29
Art. 66 - Analisi organizzativa	30
☞ Art. 67 - Riassetto annuale dell'organizzazione	30
Art. 68 - Controllo di gestione	31

☞ Articolo modificato, vedasi tabella allegata

	Pag.
Art. 69 - Qualificazione del lavoro	31
Art. 70 - Funzione dirigenziale	31
☞ Art. 71 - Compiti dei dirigenti	32
☞ Art. 72 - Incarichi di direzione di strutture o di coordinamento	32
☞ Art. 73 - Incarichi di direzione di progetto	33
☞ Art. 74 - Incarichi esterni	33
☞ Art. 75 - Collaborazioni esterne	33
☞ Art. 76 - Segretario Generale e rapporti con i dirigenti	34
Art. 77 - Organi collegiali	34
Art. 78 - Conferenza dei dirigenti	34

TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI

	Pag.
☞ Art. 79 - Principi	35
Art. 80 - Tempi e orari	35
Art. 81 - Forme di erogazione dei servizi	36
Art. 82 - Servizi in economia	36
Art. 83 - Servizi in concessione	36
Art. 84 - Aziende speciali	37
Art. 85 - Istituzioni	37
☞ Art. 86 - Consiglio di amministrazione	38
Art. 87 - Equilibrio di bilancio	38
☞ Art. 88 - Società per azioni	39
Art. 89 - Servizi in convenzione	40
Art. 90 - Prestazioni di carattere sociale	40
Art. 91 - Servizio di polizia municipale	40

TITOLO VII - MUNICIPALITA'

	Pag.
☞ Art. 92 - Articolazione del Comune in Municipi	40
☞ Art. 93 - Ordinamento dei Municipi	41
☞ Art. 94 - Il Consiglio di Municipio	41
☞ Art. 95 - Elezione dei Consigli di Municipio	42

☞ Articolo modificato, vedasi tabella allegata.

	Pag.
☞ Art. 96 – Il Presidente del Municipio	43
☞ Art. 97 – Elezione del Presidente del Municipio	44
☞ Art. 98 – Il Presidente del Consiglio di Municipio	44
☞ Art. 99 – Le Commissioni municipali, permanenti e speciali	44
☞ Art. 100 – La Giunta municipale	45
☞ Art. 101 – Risorse del Municipio	45
☞ Art. 102 – Funzioni dei Municipi	46
☞ Art. 103 – Funzioni di proposta e consultive	47
☞ Art. 104 – Conferenza dei Presidenti dei Municipi	47
☞ Art. 105 – Istanze e petizioni ai Municipi	47
☞ Art. 106 – Iniziativa popolare e referendum	48
☞ Art. 107 – Regolamenti	48

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

	Pag.
☞ Art. 108 - Bilancio e spese	48
☞ Art. 109 - Collegio dei revisori	49
☞ Art. 110 - Compiti dei revisori	49

TITOLO IX - FORME DI COLLABORAZIONE

	Pag.
☞ Art. 111 - Principi	49
☞ Art. 112 - Accordi di programma	50
☞ Art. 113 - Forme associative	50
☞ Art. 114 - Modificazioni dello Statuto	51

☞ Articolo modificato, vedasi tabella allegata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

	Pag.
- I	52
- II	52
- III	52
- IV	52
- V	52
- VI	52
- VII	53
- VIII	53
- IX	53
- X	53
- XI	53
- XII	53
- XIII	54
(☞) - XIV	54
- XV	54
- XVI	54
(☰) - XVII	54



	Pag.
Tabella relativa alle modifiche apportate allo Statuto	55

(☞) Disposizione modificata con deliberazione consiliare n. 29/2015.

(☰) Disposizione introdotta con deliberazione consiliare n. 95/98.

P R E A M B O L O

La Città e comunità di Milano, rinnovando la millenaria storia costituzionale ambrosiana, che nelle forme del libero Comune ha conosciuto e sperimentato la libertà statutaria, nella Resistenza la riconquistata libertà politica, e nella Costituzione repubblicana il principio di autonomia, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

Principi fondamentali

ART. 1

(Valori comunitari)

1. Le donne e gli uomini che compongono la comunità milanese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune di Milano è l'Ente in cui si ordina la comunità milanese.

3. L'indirizzo politico e amministrativo del Comune si ispira ai valori sopra affermati, affinché l'azione pubblica si sviluppi in funzione della dignità della persona e della civile convivenza.

ART. 2

(Principi)

1. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

ART. 3

(Compiti e funzioni)

1. Il Comune è l'Ente che rappresenta la comunità milanese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.

2. Al Comune spettano tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti. Il Comune esercita secondo la sua autonomia statutaria e regolamentare le funzioni ad esso conferite. Esercita, altresì, le funzioni delegate previo trasferimento di adeguate risorse finanziarie e organizzative.

3. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono determinate dal presente Statuto e dai Regolamenti, col solo limite dei principi fissati dalla legge generale della Repubblica.

4. Il Comune promuove la cooperazione europea ed internazionale e i rapporti con le istituzioni locali di altri Paesi tramite iniziative comuni di interesse reciproco.

ART. 4 **(Emblemi)**

- 1.** Il gonfalone storico, insignito della medaglia d'oro della Resistenza, e raffigurante Sant'Ambrogio, vescovo eletto dal popolo, è il gonfalone di Milano.
- 2.** Lo stemma della Città di Milano è araldicamente così descritto: d'argento (bianco) alla croce di rosso, cimato di corona turrita (un cerchio d'oro aperto da otto pusterle), e circondato ai lati nella parte inferiore da fronde verdi di alloro e di quercia annodate con un nastro tricolore.
- 3.** La bandiera del Comune di Milano è costituita da una croce rossa su fondo bianco.

Parte I - La comunità locale

ART. 5 (☞) **(Libertà e diritti)**

- 1.** Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
- 2.** Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.
- 3.** Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.
- 4.** Il Comune attua specifiche azioni atte a garantire a entrambi i generi il pieno ed effettivo godimento dei diritti di cittadinanza; garantisce, altresì, che nella Giunta deve essere garantito l'equilibrio di genere. Negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti deve essere garantito l'equilibrio di genere.
- 5.** L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o Gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'Amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

ART. 6 (✍)

(Diritti di cittadinanza)

- 1.** I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.
- 2.** I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto spettano, quando non sia diversamente stabilito, ai cittadini che abbiano compiuto 16 anni e abbiano la residenza nel Comune.
- 3.** I diritti di cui al comma 2 possono essere estesi, secondo le norme del Regolamento, a coloro che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.

ART. 7

(Associazioni)

- 1.** Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.
- 2.** Alle associazioni è riconosciuto il diritto:
 - di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo Statuto;
 - di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai Regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
 - di avvalersi del difensore civico;
 - di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.
- 3.** Le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro anagrafico di cui all'art. 8 e le società cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario.
- 4.** I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le modalità stabilite nel Regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici, contributi, risorse od altri ausili finanziari. Dell'utilizzo dei finanziamenti viene presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.
- 5.** Ove è possibile i contributi di cui al comma precedente sono assegnati sotto forma di servizi.

6. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede operativa a Milano, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

ART. 8

(Anagrafe delle associazioni)

1. Le associazioni di cui all'art. 7, comma 1, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 1 anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo Statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.

2. L'iscrizione al registro dà all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 6. Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo" sulla base dei dati forniti dalle associazioni.

3. La mancata iscrizione nel registro non è in alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un Gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.

ART. 9

(Interrogazioni popolari, istanze e petizioni)

1. I cittadini possono rivolgere al Comune:

- interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
- istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.

2. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno 500 cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 1000 cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente, entro 45 giorni.

Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono rese pubbliche nelle forme previste dall'art. 17, comma 2.

ART. 10

(Iniziativa popolare)

1. I cittadini in numero non inferiore a 5.000 esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa. Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai Consiglieri di Municipio in numero da stabilire in sede di Regolamento.

2. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal Regolamento.

ART. 11 (☞)

(Referendum popolari)

- 1.** Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione anche attraverso la consultazione referendaria.
- 2.** Sulle materie di esclusiva competenza comunale possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative.
- 3.** L'esito delle consultazioni viene recepito dagli organi comunali competenti, secondo le modalità previste nel successivo art. 13.
- 4.** Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie tutti i residenti nel Comune di Milano iscritti alle liste elettorali, compresi i cittadini appartenenti a Stati dell'Unione Europea.
Sono altresì ammessi a partecipare ai referendum i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti nel Comune di Milano alla data dell'indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.

ART. 12 (☞)

(Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo)

- 1.**
 - a) È indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta 15.000 cittadini residenti come individuati all'art. 11, comma 4, ovvero due terzi dei Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il referendum consultivo, oltre che direttamente dai cittadini, può essere proposto anche per iniziativa del Consiglio comunale che con propria deliberazione stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.
 - b) È indetto referendum propositivo su materie di competenza del Comune, o riguardo alle quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne facciano richiesta 15.000 cittadini residenti come individuati all'art. 11, comma 4.
 - c) È indetto referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta sia sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal Regolamento, da 15.000 cittadini residenti, come individuati all'art. 11, comma 4, ovvero quando entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione, ne facciano richiesta due terzi dei Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2.** Per le richieste di referendum previste dalle precedenti lettere a), b) e c), valutate ammissibili dal Collegio dei garanti ai sensi del successivo art. 15, comma 2, le 15.000 firme necessarie per l'indizione del referendum debbono essere raccolte con le modalità e nel termine, comunque non

superiore a 120 giorni, stabiliti dal Regolamento. Per tutte le tipologie di referendum previste dal presente articolo le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dal Comune e accessibile attraverso Internet, che garantisca l'identificazione del sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli di Municipio;
- b) le tariffe e i tributi;
- c) gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento del personale dipendente del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- d) il Piano di Governo del Territorio e le relative varianti generali;
- e) i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- f) gli atti costitutivi di Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata;
- g) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici Gruppi di persone;
- h) il Bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- i) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- j) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- k) gli Statuti di aziende speciali comunali.

4. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente oppure quando la proposta sia stata accolta con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta. Ove l'annullamento o la revoca, ovvero l'accoglimento della proposta, siano parziali rispetto al quesito referendario, il Collegio dei garanti decide – sentiti i promotori e il Sindaco – se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere corso modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento, della revoca o dell'accoglimento parziale.

ART. 13 (☞)

(Effetti del referendum)

1. A seguito del referendum consultivo, l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questo risulti favorevole alla proposta o al quesito sottoposto a referendum. Ove l'organo competente intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori o del parere eventualmente espresso dai Municipi in forza della regolamentazione vigente in materia di decentramento, ne indica espressamente i motivi.

2. L'esito del referendum propositivo o abrogativo di cui al precedente art. 12, comma 1, lettere b) e c), è vincolante. Nel caso di esito favorevole del referendum, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di proclamazione dell'esito del medesimo, il Consiglio comunale o il diverso organo competente è, pertanto, tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo

ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum medesimo.

Nel caso di referendum abrogativo, l'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del suddetto provvedimento di presa d'atto.

3. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

ART. 14 (☞) **(Procedimento)**

1. Il referendum propositivo o abrogativo (di cui all'art. 12, comma 1, punti b e c) si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti dell'ultima consultazione comunale avvenuta alla data dell'indizione del referendum in oggetto. Il referendum consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.

2. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno).

3. Il Regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per una adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum da parte del Comune, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. A tal fine è previsto un apposito stanziamento di spesa nel Bilancio del Comune.

4. Le votazioni referendarie non possono tenersi nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

5. Non sono ammessi referendum su quesiti aventi finalità analoghe alle consultazioni referendarie tenute nel corso dello stesso mandato amministrativo o comunque nell'ultimo triennio.

ART. 15 (☞) **(Ammissibilità delle proposte di referendum e di iniziativa popolare)**

1. I referendum e le proposte di iniziativa popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta del Comune; non possono riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto.

2. Il Collegio dei garanti decide prima della raccolta delle firme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento, sulla ammissibilità delle richieste o proposte di referendum e delle proposte di iniziativa popolare sulla base del testo del quesito, corredato da 1000 firme autenticate di cittadini proponenti, come individuati all'art. 11, comma 4.

3. Ai fini della valutazione di ammissibilità da parte del Collegio dei garanti la proposta referendaria deve essere preventivamente soggetta a positiva verifica di fattibilità tecnica e, nel caso in cui comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in Bilancio, a verifica di fattibilità contabile, al solo fine di garantirne la coerenza con le norme tecnico-contabili che disciplinano l'attività.

ART. 16

(Consulte e altre forme di consultazione)

- 1.** Il Consiglio istituisce consulte dei cittadini, anche articolate per Municipi, per ambiti e materie specifici determinando i criteri della loro composizione.
- 2.** Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti o organismi cittadini, dalle associazioni di cui all'art. 7 e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza della consulta. I membri delle consulte restano in carica per un massimo di 4 anni e non possono essere immediatamente confermati. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali.
- 3.** Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.
- 4.** Il Regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l'Amministrazione. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
- 5.** Le deliberazioni degli organi del Comune che incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro e di produzione sono adottate previa informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria direttamente interessate.

ART. 17

(Diritti di informazione e di accesso)

- 1.** Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
- 2.** Il Regolamento disciplina il bollettino ufficiale delle deliberazioni, ordinanze e Regolamenti del Comune di Milano, i notiziari ufficiali e le altre pubblicazioni periodiche, stabilendo i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico-finanziarie dell'attività.
- 3.** Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti, secondo le norme di cui agli articoli 63 e 64.
- 4.** Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso utilizzando anche le sedi dei Municipi.

ART. 18 (☞)

(Difensore civico)

- 1.** Il difensore civico tutela i cittadini singoli o associati nei confronti della Amministrazione comunale e degli enti o organismi controllati dal Comune, nonché, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche. A tal fine è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa i quali per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti diano garanzia di indipendenza e correttezza.

2. A tal fine il difensore civico:

- accede agli atti e alle strutture delle amministrazioni di cui al comma 1 senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fermo restando l'obbligo del difensore civico di osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
- trasmette agli organi competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta motivata entro i termini fissati dal Regolamento;
- formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti;
- convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi;
- può richiedere agli organi competenti l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni; gli organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti dal Regolamento, dandone immediata notizia al difensore civico.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il difensore civico dispone di una propria struttura organizzativa con personale e risorse finanziarie adeguati.

4. Il difensore civico può coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici e con quello regionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni; può altresì segnalare le disfunzioni lamentate alle pubbliche amministrazioni o società concessionarie di pubblici servizi operanti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 19 (☞)

(Elezioni del difensore civico)

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio in apposita seduta, a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime tre votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive.

2. Non sono eleggibili coloro che:

- a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo o per un Consiglio regionale, provinciale o comunale, o siano amministratori o garanti di unità sanitaria locale, ovvero amministratori di enti od organismi controllati dal Comune;
- c) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Sindaco o Assessore del Comune di Milano;
- d) nell'esercizio di una attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione comunale;
- e) siano dipendenti comunali;
- f) il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o Gruppi politici.

3. Le candidature alla carica di difensore civico sono proposte dai Consiglieri comunali, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dagli enti e associazioni di cui all'art. 8. Nei modi e nei termini fissati dal Regolamento, cittadini, enti ed associazioni possono formulare eventuali rilievi.

4. Il difensore civico resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.

5. L'incarico del difensore civico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività o incarichi che possono comportare conflitto d'interesse col Comune.

6. Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal Regolamento.

7. Il difensore civico cessa dalla carica:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, per motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
- c) per revoca da parte del Consiglio comunale.

Il Regolamento disciplina le relative procedure.

ART. 20 (☞)

(Rapporti del difensore civico col Consiglio)

1. Il difensore civico trasmette annualmente al Consiglio una relazione di cui il Regolamento indica i contenuti necessari. Le relazioni del difensore civico sono discusse dal Consiglio comunale entro il mese di marzo di ogni anno.

2. Il difensore civico viene sentito dal Consiglio o dalle sue Commissioni quando essi lo ritengono opportuno. In caso di particolare importanza o urgenza il difensore civico a suo insindacabile giudizio può inoltrare una relazione al Consiglio che provvede a discuterne in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 21 (☞)

(Collegio dei garanti)

1. Il Collegio dei garanti è composto da tre membri eletti dal Consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza di 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e di 2/3 dei componenti nelle successive. Elege, nel suo seno, il proprio Presidente.

2. I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.

Le candidature possono essere presentate dai Consiglieri comunali, dal Sindaco, dalle Università milanesi, dal Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Milano, nonché da Ordini professionali e da Associazioni nazionali, regionali e locali.

3. Spetta al Collegio dei garanti:

- decidere sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- svolgere le altre funzioni previste dallo Statuto.

4. Il Collegio dei garanti può essere interpellato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale sulla interpretazione dello Statuto in caso di controversie, anche su proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

5. Al Collegio dei garanti ed ai suoi componenti si applica quanto disposto dall'art.19, commi 2, 4 e 5.

6. Il Collegio dispone la pubblicazione delle sue decisioni nei modi previsti dall'art. 17.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio propone al Sindaco le deliberazioni necessarie per assicurare al Collegio dei garanti un'adeguata struttura organizzativa.

Parte II - L'organizzazione del Comune

Titolo I

Il Consiglio

ART. 22 (☞)

(Composizione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 60 Consiglieri. Esso è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione - da effettuarsi nella medesima seduta - dei componenti il Consiglio.

La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo.

Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio comunale e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi.

ART. 23 (☞)

(Compiti del Consiglio)

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.

2. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.

ART. 24 (☞)

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno approvato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi fissati dallo Statuto.

2. In particolare il Regolamento disciplina:

- a) la costituzione e i diritti dei Gruppi consiliari;
- b) il funzionamento delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi;

- c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle Commissioni consiliari e la procedura di elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari di controllo e garanzia;
- d) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
- e) le modalità per la convocazione del Consiglio comunale e il termine per la consegna ai Consiglieri del relativo avviso;
- f) la durata e le modalità di svolgimento del Consiglio;
- g) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;
- h) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- i) il numero dei Consiglieri la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute consiliari;
- j) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- k) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte;
- l) le modalità di gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- m) le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio.

3. Le modifiche del Regolamento interno sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, su relazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 26.

ART. 25 (☞)

(Prerogative dei Consiglieri)

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. L'appartenenza ad un Gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del Consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

3. Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni;
- c) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.

4. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco sono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro venti giorni e sono trattate secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli Consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal Regolamento.

5. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Si intendono per sessioni dei lavori del Consiglio rispettivamente le adunanze comprese tra il settembre e il dicembre (1^a sessione), il gennaio e il periodo pasquale successivo (2^a sessione) e fra questo e il luglio di ciascun anno (3^a sessione).

6. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, per la partecipazione a Consigli e Commissioni consiliari, un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato, nei limiti delle norme vigenti, con deliberazione consiliare. Ciascun Consigliere comunale ha diritto, su richiesta, alla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, il cui ammontare mensile non può superare un terzo dell'indennità spettante al Sindaco, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità per la corresponsione dell'indennità di funzione e le modalità per la decurtazione in caso d'assenza non giustificata del Consigliere dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

ART. 26 (☞)

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio, di cui due fra le opposizioni.

Il Presidente può delegare uno dei componenti a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per l'elezione dei quattro Consiglieri comunali di cui al precedente comma, ogni Consigliere vota per un solo nome. Sono eletti i Consiglieri, di cui due delle opposizioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; predispone il calendario di attività del Consiglio in caso di mancato accordo fra i Presidenti dei Gruppi; organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento interno; propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al Regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.

ART. 27 (☞)

(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio comunale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dei singoli Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto;
- c) convoca il Consiglio;
- d) attiva il lavoro delle Commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;
- e) fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare;

- g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere.

ART. 28 (☞)

(Servizi del Consiglio)

1. Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

ART. 29 (☞)

(Gruppi consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono composti da non meno di 3 Consiglieri. Tuttavia, all'inizio del mandato amministrativo e nella sua prima costituzione, ai Consiglieri delle liste che abbiano ottenuto meno di 3 eletti sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ai Gruppi consiliari, nonché quanto previsto dal successivo comma 6.

2. Entro la prima seduta successiva alla convalida degli eletti, ciascun Consigliere deve dichiarare per iscritto agli Uffici della Presidenza del Consiglio il Gruppo consiliare del quale intende fare parte.

3. I Consiglieri che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun Gruppo fanno parte del Gruppo misto. A ciascun Consigliere del Gruppo misto è garantita la manifestazione delle proprie opinioni sia nelle discussioni sia nelle dichiarazioni di voto.

4. Il Consigliere subentrato nel corso della tornata amministrativa deve presentare al Presidente del Consiglio comunale la dichiarazione di cui al comma 2 entro la prima seduta successiva a quella di nomina.

5. I Consiglieri, che nel corso del mandato amministrativo escono dal Gruppo consiliare prescelto, confluiscono in altro Gruppo o nel Gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo Gruppo con denominazione diversa da quelle esistenti, purché composto da non meno di 3 Consiglieri.

6. Il Sindaco, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assicura ai Gruppi mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i Gruppi e alla consistenza numerica degli stessi.

ART. 30 (☞)

(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale o di un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi programma i lavori del Consiglio, predisponendone il calendario di attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

ART. 31 (☞)

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un componente l'Ufficio di Presidenza da lui designato oppure, in mancanza, dal Consigliere anziano.

2. E' Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, colui che ha ottenuto fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio stesso il maggior numero di voti – voti di lista più voti di preferenza – e, a parità di voti, il maggiore di età.

3. Fino all'elezione del Presidente, la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale spettano al Consigliere anziano. La convocazione del Consiglio comunale per la elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta successiva a quella di verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, entro dieci giorni dalla vacanza o dalla data di presentazione delle dimissioni medesime.

ART. 32 (☞)

(Modalità di voto)

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari, fatte salve le diverse maggioranze prescritte dalla legge o dallo Statuto.

2. Le proposte di deliberazione con la relativa documentazione sono recapitate a ciascun Consigliere almeno 3 giorni lavorativi prima dell'adunanza. In caso di urgenza sono poste a disposizione almeno ventiquattro ore prima.

3. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, salvo i casi delle votazioni concernenti persone.

ART. 33 (☞)

(Convocazione del Consiglio comunale su espressa richiesta)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 34 (☞)

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di sua competenza.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta nonché

sull'attività degli uffici del Comune, degli enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.

3. Il Regolamento stabilisce i casi nei quali una proposta approvata dalla Commissione viene posta in votazione in Consiglio senza discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per Gruppo.

4. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri nominati con criterio proporzionale alla consistenza dei Gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni Gruppo consiliare. Il Regolamento stabilisce i criteri per l'espressione del voto garantendo in ogni caso, nelle deliberazioni delle Commissioni, il rispetto del principio di proporzionalità. Il Regolamento stabilisce altresì i criteri per la sostituzione dei membri della Commissione.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire se richiesti; hanno altresì facoltà di partecipare i Consiglieri comunali non facenti parte della Commissione; intervengono, inoltre, su richiesta della Commissione medesima, i dirigenti del Comune e gli amministratori e i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal Regolamento, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.

7. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità stabilite dal Regolamento.

8. Il Consiglio può nominare Commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione.

9. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di interesse comunale, nominando una Commissione composta con criterio proporzionale alla consistenza dei Gruppi. Il Regolamento stabilisce i modi con i quali sono informati dei lavori della Commissione di inchiesta i Gruppi che non hanno propri rappresentanti nella Commissione stessa. La Commissione di inchiesta è istituita quando ne facciano richiesta almeno 2/5 dei Consiglieri.

10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle Commissioni sono portati a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal Regolamento.

ART. 35 (☞)

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento interno.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità e le forme di pubblicità delle sedute.

3. Gli ordini del giorno delle Commissioni consiliari, del Consiglio comunale e della Giunta sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ed attraverso ogni altra forma di pubblicazione consentita dai mezzi a disposizione del Comune, nei termini stabiliti dal Regolamento.

ART. 36 (☞)

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio esercita le funzioni attribuite dalla legge secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Inoltre, il Consiglio delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;¹
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione del loro ammontare;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle società partecipate o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei dirigenti;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza, il difensore civico e il Collegio dei garanti. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

¹ La disposizione proseguiva con il seguente periodo che però è stato annullato per effetto della sentenza del TAR Lombardia – Sez. III, n. 1622 del 6.5.2004, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, n. 832 del 3.3.2005: *“La determinazione di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazioni non determinanti ai fini del controllo delle società è, invece, devoluta alla competenza della Giunta comunale”*.

4. Gli atti di cui al comma 2 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di Bilancio. Questi ultimi sono sottoposti a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, durante l'esercizio, a pena di decadenza.

Titolo II

La Giunta e il Sindaco

ART. 37 (☞)

(Composizione)

- 1.** La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, nella misura massima prevista dalla legge, tra i quali un Vicesindaco, da lui nominati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4.
- 2.** Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

ART. 38 (☞)

(Cessazione dalla carica di Sindaco)

- 1.** Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso.
In tali casi la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 2.** Il Consiglio e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e in tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 3.** Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione per iscritto al Consiglio.

ART. 39 (☞)

(Cessazione dalla carica di Assessore)

- 1.** Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.
- 2.** Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediato.
- 3.** Il Sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio comunale entro 5 giorni dal ricevimento delle dimissioni.

ART. 40 (☞)

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio comunale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 41

(Regolamento interno)

1. La Giunta adotta il proprio Regolamento interno. Esso viene comunicato al Consiglio nella prima riunione successiva.

2. Il Regolamento interno della Giunta disciplina in ogni caso la convocazione e l'autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ART. 42 (☞)

(Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge e negli altri casi previsti nel precedente articolo 38.

ART. 43 (☞)

(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Sono di competenza della Giunta gli atti di indirizzo, di pianificazione e di programmazione che la legge non riserva al Consiglio.

3. Sono di competenza della Giunta gli atti di amministrazione rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

Sono comunque di competenza della Giunta:

- a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, con tutti i relativi allegati ed accessori, fatta salva la competenza del Consiglio per i progetti preliminari in variante al piano regolatore generale. Relativamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, approvati dai dirigenti, la Giunta si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo;
- b) la deliberazione, relativamente a ciascun anno finanziario, dei criteri generali che devono essere osservati dai dirigenti nei procedimenti per l'appalto di forniture o servizi, o per la concessione di pubblici servizi, quando l'appalto o la concessione siano di valore superiore alla soglia comunitaria. A tal fine la Giunta delibera i criteri generali concernenti: il termine per la conclusione del procedimento, la redazione del capitolato speciale, il numero minimo delle imprese da invitare alla procedura ristretta o negoziata, l'ammissione o l'esclusione delle imprese (quando tali criteri non siano già compiutamente determinati dalla legge), le modalità per l'aggiudicazione, il peso da assegnare eventualmente agli elementi dell'offerta, i termini per l'esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario, i controlli sulla qualità della prestazione, la prescrizione di garanzie e la previsione di penali e di premi di accelerazione, le garanzie fondamentali per la trasparenza del procedimento e nell'esecuzione della prestazione;
- c) la deliberazione dei criteri generali che devono essere osservati dai dirigenti nei procedimenti per contratti di appalti di forniture, servizi e lavori o per concessioni di pubblici servizi, quando non siano assoggettati alla disciplina comunitaria. A tal fine la Giunta delibera i criteri generali concernenti la redazione dei capitolati speciali, l'ammissione o l'esclusione delle imprese (quando tali criteri non siano già compiutamente determinati dalla legge), le modalità generali per l'esecuzione del contratto, la prescrizione di garanzie o la previsione di penali, le garanzie fondamentali per la trasparenza nelle procedure d'appalto e nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) l'autorizzazione alla lite o la resistenza in giudizio;
- e) ²

4. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare.

5. L'elenco delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione sommaria dei relativi oggetti è trasmesso ai Consiglieri comunali entro cinque giorni. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni, entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 44 (☞)

(Attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dello stesso;

² Il periodo di cui alla lett. e), che di seguito si riporta, è stato annullato per effetto della sentenza del TAR Lombardia – Sez. III, n. 1622 del 6.5.2004, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V, n. 832 del 3.3.2005: *“la determinazione di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazione non determinanti ai fini del controllo delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici”*.

- b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, da discutersi ed approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;
- c) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- d) convoca e presiede la Giunta;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, alla esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni esercitate dal Comune;
- g) assegna ai soggetti di cui al precedente punto e), per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;
- h) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;
- i) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- l) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli Assessori o dei dirigenti sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;
- m) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;
- n) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;
- o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p) esercita le attribuzioni spettantigli per legge nei servizi di competenza statale.

ART. 45 (☞)

(Incarichi degli Assessori)

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo.

Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei Settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.

- 3.** Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di atti propri.
- 4.** La Giunta può costituire comitati di Assessori per progetti di natura strategica o per l'esame preliminare di questioni di comune competenza o da portare alla deliberazione della Giunta.
- 5.** Del conferimento degli incarichi, nonché della revoca e della modificazione degli stessi, è informato tempestivamente il Consiglio.

Titolo III

I procedimenti

ART. 46

(Principi sul procedimento)

- 1.** I procedimenti amministrativi del Comune si uniformano ai principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, responsabilità e partecipazione in armonia con la legge della Repubblica.
- 2.** I Regolamenti disciplinano i procedimenti uniformandosi ai principi di cui al comma 1 e alle norme dello Statuto.
- 3.** Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione comunale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

ART. 47

(Motivazione e ricorsi)

- 1.** Ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, è motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione nonché alle risultanze dell'istruttoria.
- 2.** In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 48

(Responsabile del procedimento)

- 1.** I Regolamenti individuano i tipi di procedimenti amministrativi e le unità organizzative competenti per ciascun tipo di procedimento.
- 2.** Il preposto all'unità organizzativa competente assegna a sé o ad altro addetto della medesima unità la responsabilità di ogni singolo procedimento.
- 3.** Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria del procedimento medesimo, dall'avvio fino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, fino alla presentazione all'organo competente dello schema di provvedimento completato in ogni sua parte.
- 4.** Il responsabile del procedimento dispone di strumenti e di risorse organizzative e tecniche adeguate per l'adempimento tempestivo dei suoi

compiti. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al dirigente da cui dipende, o, in mancanza, al Sindaco. Questi, ove ritenga fondata la segnalazione, provvede disponendo l'assegnazione di ulteriori mezzi secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità ovvero l'assegnazione del procedimento ad altro responsabile ovvero, infine, prorogando i termini stabiliti. In tale ultimo caso, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza, nonché al difensore civico.

5. L'adempimento dei compiti di cui ai commi precedenti viene considerato ai fini delle note di valutazione del funzionario comunale, secondo le norme del Regolamento del personale.

ART. 49

(Autocertificazione e accertamenti d'ufficio)

1. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'acquisizione, anche in copia, dei documenti, già in possesso della stessa Amministrazione comunale o d'altra Pubblica Amministrazione, che l'interessato dichiara attestare fatti, stati o qualità rilevanti ai fini dell'azione amministrativa.

2. Accerta d'ufficio i fatti, gli stati e la qualità che la stessa Amministrazione comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 50

(Termini del procedimento)

1. Per ciascun tipo di procedimento il Regolamento fissa, entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi, i termini per l'adozione del provvedimento finale, nonché i casi e i limiti in cui tali termini possono essere prorogati o interrotti.

2. Il termine di cui al comma 1 è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento e nelle sedi dei Municipi ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 51.

ART. 51

(Avvio del procedimento)

1. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale, nei modi stabiliti dal Regolamento, ai soggetti portatori di interessi qualificati destinati ad essere incisi direttamente dal provvedimento finale, a quelli che per legge debbono intervenire e in ogni caso ai soggetti che abbiano dato impulso al procedimento medesimo con istanza, richiesta o denuncia.

2. La comunicazione di cui al comma 1 indica l'unità organizzativa competente e il funzionario responsabile del procedimento, il termine stabilito per la conclusione, le facoltà attribuite ai soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento e i termini per esercitarle.

3. Nei casi in cui per il numero dei soggetti interessati o per ragioni d'urgenza o per altra causa prevista dal Regolamento non sia possibile la

comunicazione personale di cui al comma 1, si dà comunicazione dell'avvio del procedimento attraverso le forme di pubblicità stabilite dal Regolamento. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima di ogni altro adempimento, provvedimenti cautelari.

4. Il ricevimento di domande atte ad avviare un procedimento risulta dal protocollo comunale. Nella trattazione delle relative pratiche si tiene conto dell'ordine cronologico delle domande, salvo deroghe specificamente motivate per iscritto.

ART. 52

(Partecipazione al procedimento)

1. Ai procedimenti hanno diritto di partecipare tutti i soggetti comunque interessati dal provvedimento finale o dai suoi effetti, nonché le associazioni o i comitati che perseguono la tutela di interessi collettivi coinvolti nel procedimento.

2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attraverso propri delegati - nei casi e nei modi previsti dal Regolamento - agli eventuali accertamenti tecnici, di essere uditi dal responsabile del procedimento, di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

ART. 53

(Pareri e accertamenti tecnici)

1. Ove nel procedimento sia prevista l'acquisizione di pareri o il compimento di accertamenti tecnici, l'organo o ufficio competente a esprimere il parere o a compiere l'accertamento vi provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione degli atti.

2. Ove l'organo o ufficio competente non esprima il parere entro i termini fissati, e questo non sia obbligatorio per legge, si prescinde dal parere medesimo, salva diversa disposizione del Regolamento. In ogni caso, ove il mancato rispetto del termine risulti ingiustificato, il Sindaco adotta o promuove le misure conseguenti, anche di natura organizzativa o disciplinare.

3. Ove l'organo o l'ufficio competente non compia entro il termine previsto l'accertamento tecnico richiesto per disposizione di legge o di Regolamento, il responsabile del procedimento, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento, deve chiedere l'accertamento ad altro organo tecnico specificamente idoneo, anche estraneo all'Amministrazione, previa in questo caso autorizzazione del Sindaco per quanto attiene alle spese necessarie. In ogni caso il Sindaco, ove il mancato rispetto del termine risulti ingiustificato, adotta o promuove le misure conseguenti, anche di natura organizzativa o disciplinare.

ART. 54 (☞)

(Udienza pubblica)

1. L'udienza pubblica è indetta quando l'Amministrazione comunale intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti

urbanistici generali e grandi opere pubbliche a rilevanza cittadina. L'udienza pubblica può altresì essere attivata in relazione a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 55

(Attività soggette a semplice notificazione e silenzio-assenso)

- 1.** Ove lo preveda la legge ovvero il Regolamento, nei casi consentiti dalla legge, le attività di soggetti privati subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale possono essere iniziate sulla base di semplice comunicazione scritta al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal Regolamento senza che l'organo o ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo un provvedimento di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie.
- 2.** Il Comune può sempre comunicare al soggetto privato, ove ne ricorrano le condizioni, e anche dopo l'inizio dell'attività, provvedimenti di divieto o di sospensione.
- 3.** Ove lo preveda la legge ovvero il Regolamento, nei casi consentiti dalla legge, le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte dopo che sia trascorso il termine stabilito dal Regolamento senza che sia stato adottato alcun provvedimento di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.
- 4.** Resta salva in ogni caso la potestà dell'Amministrazione di disporre, ove sussistano ragioni attuali di pubblico interesse, l'annullamento del provvedimento facoltizzante illegittimo formatosi in regime di silenzio-assenso, e per il quale non intervenga o non possa intervenire la sanatoria. L'Amministrazione inoltre può adottare altra prescrizione prevista dalla legge o dal Regolamento.
- 5.** Il Regolamento fissa i termini massimi della sospensione per esigenze istruttorie nei casi previsti dal presente articolo e detta ogni altra disposizione di attuazione.
- 6.** Gli atti riguardo ai quali si è formato il silenzio-assenso ai sensi del comma 3 sono iscritti in appositi registri.

ART. 56

(Accordi sul contenuto di provvedimenti discrezionali e accordi sostitutivi di provvedimenti)

- 1.** Senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il Comune può stipulare con i privati interessati accordi relativi al contenuto di provvedimenti ad esso spettanti, o accordi sostitutivi di provvedimenti, nei soli casi previsti dalla legge.
- 2.** Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione dell'intendimento di procedere all'accordo a tutti i soggetti che partecipano al procedimento o vi sono intervenuti a norma dell'articolo 52, nonché al Consiglio comunale.
- 3.** Non si procede alla stipulazione dell'accordo prima che sia decorso il termine fissato dal Regolamento, non inferiore a venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. Non è consentita la stipulazione degli accordi di cui al presente articolo quando vi si opponga taluno dei soggetti che partecipano al procedimento o che vi siano intervenuti a norma dell'articolo 52, salvo che tale opposizione sia ritenuta ingiustificata con motivata deliberazione della Giunta comunale, precedente alla stipulazione dell'accordo medesimo.

5. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima adunanza successiva e sono portati a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dal Regolamento.

ART. 57 (☞)

(Nomine dei rappresentanti del Comune)

1. La nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune di Milano negli organi degli enti da esso promossi o di cui fa parte, nonché in ogni altro caso in cui è prevista la designazione di persone da parte del Comune, è disciplinata dalle norme di cui al presente articolo. Le nomine devono essere effettuate entro i termini fissati dalla legge.

2. Per gli incarichi di cui al comma 1 sono scelte persone qualificate, dotate di riscontrabili requisiti di competenza e per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato.

3. Possono presentare candidature con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti: a) i Consiglieri comunali; b) gli ordini professionali e le Università milanesi; c) le associazioni sindacali e di categoria; d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali; e) Gruppi di almeno 100 cittadini.

4. Le modalità e i termini per la pubblicità e per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dall'apposito Regolamento del Consiglio comunale.

5. Le candidature presentate sono sottoposte ad una Commissione di 5 esperti, nominata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 3/5 dei componenti. Essa dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio. La Commissione esamina le candidature vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei.

6. Possono essere nominati solo i candidati che siano stati sottoposti all'esame della Commissione di cui al comma 5 e siano stati da questa ritenuti idonei.

7. Almeno il 25% degli amministratori delle società per azioni, aziende speciali, istituzioni, enti, che appartengono al Comune o sono dallo stesso controllati, deve essere scelto tra i candidati proposti dagli ordini professionali e Università milanesi, dalle associazioni sindacali e di categoria e dalle altre associazioni nazionali, regionali o locali, costituite da almeno 1 anno.

8. Il Sindaco, determinato il numero dei posti da riservare ad ogni ente, società od azienda come al comma 7, nomina o designa i rappresentanti del Comune in modo da garantire il rispetto della quota fissata dallo stesso comma e dei criteri di cui al precedente art. 5 - comma 4, compatibilmente con la presenza dei requisiti e col riconoscimento delle idoneità stabilite al comma 5.

9. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, ciascun Consigliere

vota, fra i nomi giudicati idonei dalla Commissione di cui al comma 5, un numero pari ai rappresentanti da nominare, per ogni ente. Sono eletti i candidati che ottengono il voto dei 3/5 dei votanti ove non sia prevista esplicitamente la presenza di candidati espressi dalla minoranza. Qualora questa sia prevista, ogni Consigliere potrà votare un solo nominativo. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto delle proporzioni previste tra maggioranza e minoranza dalle norme vigenti.

ART. 58 (☞)

(Obblighi di trasparenza per i singoli)

1. I Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori, nonché i nominati agli incarichi di cui all'art. 57, sono tenuti a comunicare, nel termine fissato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che stabilisce anche le modalità della pubblicazione, la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che abbiano o possano avere rapporti con il Comune.

ART. 59

(Obblighi di trasparenza per le società)

1. Le società concessionarie di servizi o dell'uso di beni demaniali o patrimoniali del Comune ovvero che stipulino con esso contratti o convenzioni ovvero sottoscrivano quote rilevanti del capitale di società che gestiscono servizi pubblici del Comune sono soggette agli obblighi che il Regolamento stabilisce in ordine, sia alla trasparenza dell'assetto proprietario assicurando in ogni caso la identificazione delle persone fisiche che le controllano anche indirettamente o congiuntamente ad altri soggetti o tramite intestazione fiduciaria, sia in ordine alla verificabilità degli oneri e dei vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune, sia alla sottoposizione dei Bilanci e della contabilità a revisione e certificazione. Le predette società hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche nell'assetto proprietario che siano intervenute dopo la prima comunicazione.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui detti obblighi sono in tutto o in parte esclusi in ragione della limitata rilevanza economica della concessione, del contratto e della convenzione.

ART. 60

(Procedimenti per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici)

1. I provvedimenti di assegnazione a soggetti privati o pubblici di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici non interamente vincolati per legge o per Regolamento, nonché quelli che danno luogo alla attribuzione a soggetti privati o pubblici di diritti particolari nell'uso di beni o nella fruizione di servizi comunali sono disciplinati dal presente articolo.

2. Con Regolamento o con apposita delibera programmatica sono stabiliti i requisiti e i criteri oggettivi sulla base di parametri verificabili per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1, nel rispetto del principio di

parità di trattamento, nonché le modalità per l'accertamento dei requisiti previsti.

3. Le delibere di cui al comma 2 sono portate a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dall'art. 17, unitamente ai bandi e alle altre determinazioni che fissano i termini e le modalità per la presentazione di domande. Tali determinazioni sono portate a conoscenza del pubblico almeno 30 giorni prima dei termini fissati.

4. Nel caso di dissenso circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste, gli interessati possono chiedere che ne venga investito il difensore civico.

Titolo IV

Informazione e diritti di accesso

ART. 61

(Principi)

1. E' garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.

2. Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

3. Il Comune, anche in collaborazione con le associazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi, istituisce un ufficio "diritti e partecipazione dei cittadini", con sedi decentrate. Esso ha il compito: di ricevere proposte, richieste ed iniziative; di istruirle quando abbiano rilievo per i fini e gli obiettivi dell'Amministrazione; di fornire risposte e promuovere la diffusione attiva di informazioni su processi ed atti decisionali significativi dell'Amministrazione; di promuovere l'apertura di "sportelli informativi" preposti all'informazione sui diritti e sui doveri dei cittadini, sui requisiti e le modalità d'accesso ai servizi, nonché a rispondere ai reclami ed a facilitare - in qualunque forma - i rapporti tra cittadini e Comune.

4. I cittadini e le associazioni registrate accedono alle informazioni ed esercitano forme attive di partecipazione usufruendo dei mezzi e delle strutture di cui all'art.17.

ART. 62

(Pubblicazione di atti)

1. Sono pubblicati, nel bollettino ufficiale degli atti del Comune, i piani e i programmi, le circolari, le istruzioni e ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti del Comune, o nel quale si determina l'interpretazione o si disciplina l'applicazione di norme giuridiche.

ART. 63

(Diritto di accesso)

- 1.** Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti del Comune.
- 2.** Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.
- 3.** Il diritto di accesso è escluso solo per gli atti e i documenti individuati dal Regolamento, per i quali sussistano esigenze di tutela della riservatezza di terzi o esigenze di prevenzione e repressione della criminalità. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti.

ART. 64

(Esercizio del diritto di accesso)

- 1.** Il diritto di accesso di cui all'articolo 63 si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura.
- 2.** E' data informazione al pubblico circa le modalità per l'esercizio del diritto di accesso. Le relative domande si presentano agli uffici appositamente designati che hanno il compito di agevolare tali richieste; l'ubicazione degli uffici è portata a conoscenza del pubblico.
- 3.** Il Regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
- 4.** Sulla domanda di visione si provvede immediatamente. Analogamente si provvede per la domanda di copia nei limiti della disponibilità dei mezzi.
- 5.** Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dal Regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni.
- 6.** Per gli atti e i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici il rilascio di copia può essere sostituito dal rilascio della pubblicazione, previo pagamento del relativo costo, o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

Titolo V

Uffici e personale

ART.65

(Organizzazione amministrativa)

- 1.** L'organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di

innovazione, flessibilità, coordinamento e responsabilità, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal presente titolo.

2. L'apparato strumentale del Comune si articola in unità organizzative elementari, raggruppate in strutture di diversa complessità, in relazione agli obiettivi ed alle funzioni dell'Ente.

La struttura dell'Ente è definita dal Regolamento di organizzazione.

3. Le strutture organizzative complesse e le relative dotazioni sono individuate dal Regolamento di organizzazione che ne determina i compiti.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura sono determinate e modificate esclusivamente in relazione a esigenze oggettive suscettibili di costante verifica.

ART. 66

(Analisi organizzativa)

1. L'analisi organizzativa è assunta dal Comune come funzione permanente, che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell'attività dell'Amministrazione.

2. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.

ART. 67 (☞)

(Riassetto annuale dell'organizzazione)

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta annualmente al Consiglio, in allegato al Bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione.

2. La relazione di cui al comma 1 è redatta tenendo conto delle relazioni dei dirigenti responsabili delle diverse unità operative.

3. Sulla base delle risultanze della relazione di cui al comma 1 e dell'analisi organizzativa di cui all'art. 66, il Sindaco adotta le misure organizzative necessarie e propone al Consiglio le eventuali modifiche al Regolamento di organizzazione. Il Sindaco può altresì proporre in ogni tempo al Consiglio modifiche al Regolamento o altri provvedimenti organizzativi che abbiano carattere di urgenza.

4. Il Regolamento dell'organizzazione prevede forme di rotazione degli incarichi dirigenziali e possibilità di mobilità interna del personale non dirigente.

ART. 68

(Controllo di gestione)

- 1.** Il controllo di gestione fornisce strumenti necessari all'attività di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune.
- 2.** E' istituito l'Ufficio per il controllo di gestione con il compito di:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b) rilevare, per ciascuna unità organizzativa, con periodicità almeno annuale, indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri ed i parametri determinati a norma dei precedenti articoli;
 - c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.
- 3.** I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione dei revisori dei conti e presentate al Consiglio comunale contestualmente alla delibera relativa al conto consuntivo.

ART. 69

(Qualificazione del lavoro)

- 1.** Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale anche utilizzando e valorizzando gli strumenti dell'autonomia contrattuale. Promuove le azioni positive di cui all'art.5. Valorizza le relazioni sindacali anche come strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione.
- 2.** Il Comune si dota di un Consigliere di parità, con compiti di iniziativa, proposta e consulenza per tutto ciò che riguarda la promozione e lo sviluppo della parità e delle pari opportunità. Le azioni positive di cui all'art. 5 sono promosse con l'ausilio e secondo le proposte del Consigliere di parità. A quest'ultimo viene trasmesso il rapporto annuale sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dalla legge.
- 3.** Il Comune, avvalendosi della collaborazione del personale, delle organizzazioni sindacali e del Consigliere di parità, organizza il lavoro in modo da consentire la massima produttività unitamente al più alto livello di qualità del servizio.
- 4.** Il Regolamento disciplina diritti, doveri ed incompatibilità del personale del Comune.

ART. 70

(Funzione dirigenziale)

- 1.** La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.

2. Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. La scelta e l'incentivazione dei dirigenti stessi sono effettuate in base alla valutazione assoluta e comparata delle capacità di cui al comma 1.

ART. 71 (☞)

(Compiti dei dirigenti)

1. I dirigenti:

- a) sono responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza degli organi di governo;
- b) formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture;
- c) svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
- d) curano le procedure di appalto e di concorso, presiedono le Commissioni di gara e di concorso e stipulano i contratti.

2. I dirigenti, in conformità alle direttive del Sindaco, emanano gli atti, compresi quelli autorizzativi e di spesa, corrispondenti alle attribuzioni della struttura di appartenenza, e che non siano stati attribuiti alla competenza della Giunta ai sensi dell'art. 43. Spettano comunque ai dirigenti gli atti di contenuto vincolato o che comportino discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico, nonché gli atti di esecuzione delle spese deliberate dagli organi di governo.

3. I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

4. I dirigenti a cui è attribuita la responsabilità di una struttura organizzano e dirigono l'attività di questa, assicurando il coordinamento delle unità che ne fanno parte; dispongono delle risorse assegnate e dei tempi di lavoro; assegnano i compiti e le mansioni al personale; promuovono la mobilità orizzontale; hanno l'iniziativa del procedimento disciplinare e irrogano, nei limiti del Regolamento, le sanzioni minori; redigono una relazione annuale sull'operato della struttura.

5. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di coordinamento di un'area funzionale svolgono le funzioni ad essi affidate dal Sindaco ed esprimono, su specifica richiesta di questi, le valutazioni sul buon andamento delle strutture coordinate e sull'attività dei dirigenti e del personale delle stesse.

6. I dirigenti, preposti ad una struttura organizzativa complessa, esercitano le loro funzioni con autonomia e responsabilità.

ART. 72 (☞)

(Incarichi di direzione di strutture o di coordinamento)

1. L'incarico di direzione di strutture o di coordinamento è conferito al dirigente con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale.

2. L'incarico di direzione di strutture o di coordinamento è conferito a tempo determinato ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto previa verifica positiva dell'attività svolta.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico il dirigente, verificata la consistenza delle risorse a disposizione, presenta il programma operativo che ritiene di essere in grado di svolgere con le stesse, assumendosi le responsabilità conseguenti.

4. L'incarico di direzione non può essere revocato prima della scadenza se non a seguito di riorganizzazione dell'Amministrazione, ovvero in caso di risultanze negative, motivatamente contestate.

ART. 73 (☞)

(Incarichi di direzione di progetto)

1. L'incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente stabilita per il raggiungimento di specifici obiettivi (progetto) è conferito al dirigente con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale.

2. L'incarico di direzione di progetto è conferito a tempo determinato per la durata del progetto.

3. L'incarico di direzione di progetto può essere revocato a seguito di esigenze organizzative dell'Ente con provvedimento adeguatamente motivato.

ART. 74 (☞)

(Incarichi esterni)

1. Gli incarichi di direzione di strutture o di progetti possono essere attribuiti a persone estranee all'Amministrazione fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire quando ragioni, espressamente indicate nell'atto di incarico, richiedono il ricorso a competenze o esperienze professionali esterne.

2. Dell'intendimento di affidare tali incarichi è data notizia al pubblico, indicando il termine per la presentazione di domande o proposte sulle quali il Sindaco si esprime motivatamente.

3. Il Regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura dei relativi contratti, delle relative retribuzioni e delle incompatibilità.

ART. 75 (☞)

(Collaborazioni esterne)

1. Il Sindaco può conferire incarichi a contenuto tecnico-specialistico ad enti, istituti, professionisti ed esperti. Non possono essere conferiti incarichi a magistrati e a componenti dell'organo regionale di controllo che esercitano o abbiano esercitato nel trascorso triennio le loro funzioni in Lombardia.

2. Il Regolamento determina i criteri di scelta dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi e le modalità di ordine generale relative all'adempimento della prestazione, anche con ricorso, per gli interventi a contenuto progettuale e per gli appalti su progetti esecutivi, a concorsi di idee aperti, con responsabilità globale di risultato (costi, tempi) in capo ad un unico soggetto diverso dall'appaltatore.

3. Ogni collaboratore esterno sottoscrive un disciplinare di incarico che specifica le forme e la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione e di pagamento e le penalità per inadempimenti e ritardi.

4. Gli incarichi, con la indicazione dei destinatari, degli oggetti e del compenso stabilito, vengono iscritti in un apposito "registro degli incarichi". Tale registro, così come gli studi ed i materiali prodotti dagli incaricati, è posto a disposizione del Consiglio.

ART. 76 (☞)

(Segretario Generale e rapporti con i dirigenti)

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; verifica l'istruttoria delle deliberazioni; partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio esprimendo, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, pareri motivati.

2. Il Segretario Generale è coadiuvato da uno o più Vicesegretari Generali fra i quali il più anziano di nomina - o, nel caso di indisponibilità di questi, quello che segue come anzianità - esercita le funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di assenza o impedimento.

3. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'ufficio del Segretario Generale e l'attività di coordinamento del Segretario e dei dirigenti, distinguendone le responsabilità.

ART. 77

(Organi collegiali)

1. La Commissione di disciplina è costituita con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale ne disciplina altresì il funzionamento.

2. Le Commissioni di gara sono presiedute dal dirigente più alto in grado fra i componenti e a parità di grado il più anziano d'età, e comprendono comunque il dirigente del settore al quale si riferisce la procedura contrattuale o altro dirigente da questo designato.

3. Le Commissioni di concorso, nominate con provvedimento dal Sindaco, sono composte esclusivamente da funzionari ed esperti, e sono presiedute dal dirigente più alto in grado fra i componenti. In caso di parità di grado presiede la Commissione il dirigente del settore personale. Qualora il Segretario Generale faccia parte della Commissione la presidenza è a lui assegnata. Il Regolamento determina i criteri per la composizione della Commissione.

ART. 78

(Conferenza dei dirigenti)

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte tutti i dirigenti del Comune.

2. La conferenza è presieduta dal Sindaco ed è da questi convocata, sentito il Segretario Generale, per formulare proposte sull'assetto organizzativo ed esprimere parere sulla relazione annuale di cui all'art. 67, comma 1, ovvero su proposte di atti di competenza del Consiglio aventi natura normativa o carattere generale.

- 3.** La conferenza dei dirigenti è convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei dirigenti.
- 4.** L'organizzazione e il funzionamento della conferenza sono disciplinati dal Regolamento.

Titolo VI

I servizi pubblici

ART. 79 (☞) (Principi)

- 1.** Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
- 2.** I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
- 3.** I Regolamenti che disciplinano i servizi si conformano ai principi di cui al comma 2 e fissano i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi.
- 4.** Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi si adeguano alle esigenze degli utenti.
- 5.** Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.
- 6.** Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico.

ART. 80 (Tempi e orari)

- 1.** Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
- 2.** Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.
- 3.** Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri

servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre Amministrazioni Pubbliche e degli orari degli esercizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.

ART. 81

(Forme di erogazione dei servizi)

- 1.** I servizi pubblici sono gestiti:
 - a) in economia;
 - b) mediante concessione;
 - c) mediante aziende speciali;
 - d) mediante istituzioni;
 - e) mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
- 2.** Le prestazioni dei servizi possono essere altresì assicurate nei modi di cui agli articoli 89 e 90.
- 3.** La forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa istruttoria in Commissione volta a valutare la fattibilità del progetto e le eventuali alternative, tenendo conto, oltre che dei principi di cui all'art. 79, di criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

ART. 82

(Servizi in economia)

- 1.** Sono svolti attraverso la gestione diretta in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
- 2.** La proposta di deliberazione istitutiva di servizi da rendere in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché dall'indicazione delle misure volte ad apprestare tali risorse.
- 3.** La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia. I revisori dei conti esprimono le loro valutazioni analitiche sull'economicità di tali servizi nella relazione sul consuntivo.

ART. 83

(Servizi in concessione)

- 1.** Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, siano suscettibili di essere meglio organizzati con questa forma contrattuale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e ai criteri di economicità.
- 2.** Le imprese concessionarie di servizi sono scelte con provvedimenti concorsuali fra quelle che offrano adeguate garanzie sotto il profilo imprenditoriale e finanziario.
- 3.** Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali decisi dagli organi del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica

sia dei risultati, sia, anche mediante certificazione, dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal concessionario.

4. Il concessionario garantisce tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, nei modi previsti dal Regolamento e dal disciplinare di concessione.

ART. 84

(Aziende speciali)

1. Il Comune può costituire aziende speciali per uno o più servizi a contenuto imprenditoriale, connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. L'azienda ha un proprio Statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, previo esame delle competenti Commissioni.

4. Lo Statuto stabilisce, in armonia con lo Statuto del Comune, le norme fondamentali sulla competenza degli organi e il funzionamento dell'azienda; determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale; determina le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale; disciplina i modi della partecipazione degli utenti.

5. Ad esclusione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione si intendono approvati ove il Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione ai Consiglieri. Se un quarto dei Consiglieri lo richiede, l'argomento è sottoposto al voto del Consiglio prima della scadenza del predetto termine.

6. Ogni azienda è tenuta ad istituire al suo interno strutture per il controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 68 dello Statuto. Gli indici di prestazione devono essere inseriti nella relazione del Bilancio consuntivo annuale.

ART. 85

(Istituzioni)

1. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale in cui non sia prevalente il carattere imprenditoriale e che richiedano di essere svolti attraverso una struttura dotata di piena autonomia gestionale.

2. La deliberazione di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima

le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. Il Regolamento stabilisce la composizione degli organi di gestione dell'istituzione; determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale; stabilisce le modalità attraverso le quali gli organi del Comune controllano l'attuazione degli indirizzi per l'attività dell'istituzione, i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi, nonché le modalità per l'attuazione del diritto degli utenti all'informazione sull'attività dell'istituzione e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi.

4. Ad esclusione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo, gli atti fondamentali dell'istituzione si intendono approvati ove il Consiglio comunale non si sia pronunciato entro 30 giorni dalla loro comunicazione. A richiesta di 1/4 dei Consiglieri l'argomento è sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio, almeno 15 giorni prima della scadenza del predetto termine.

ART. 86 (☞)

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda o dell'istituzione e il suo Presidente sono nominati nei modi previsti dall'art. 57, sulla base di proposte contenenti l'indicazione degli obiettivi programmatici per la gestione.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Il Sindaco può disporre la revoca di tutti o di parte dei componenti con provvedimento motivato che contestualmente nomina i nuovi componenti.

3. Alla sostituzione di singoli Consiglieri o del Presidente provvede il Sindaco entro 45 giorni dalla vacanza nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

ART. 87

(Equilibrio di bilancio)

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del Bilancio comunale nella misura preventivamente disposta. Il Bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

2. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non possa essere raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone formalmente alla Giunta, indicando motivatamente le ragioni per le quali l'equilibrio non possa conseguirsi nell'ambito della disciplina vigente, in quanto vincolante per l'azienda o l'istituzione, e delle risorse a disposizione.

3. La Giunta propone tempestivamente al Consiglio i necessari provvedimenti di adeguamento delle tariffe o dei trasferimenti a carico del Bilancio del Comune, o di modifica dei servizi, o altre misure atte a far conseguire comunque il pareggio.

4. Gli organi del Comune, quando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente

ad assegnare le risorse necessarie, anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti a contenimento delle tariffe o a benefici tariffari motivati da ragioni sociali.

ART. 88 (☞)

(Società per azioni)

1. Possono essere svolti attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale servizi di carattere imprenditoriale che richiedano di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale, oppure quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito della stessa società, degli apporti di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario, che condividono il rischio di impresa, ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato, promuovendo in tale caso la partecipazione degli utenti e dei lavoratori al capitale medesimo.

2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima è presentata al Consiglio comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina l'entità degli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene con modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

4. Lo Statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale. Tali amministratori sono nominati con le modalità di cui all'art. 57.

5. Lo Statuto deve assicurare all'assemblea dei soci i poteri necessari per indirizzare l'attività sociale, garantendo al Consiglio di amministrazione piena autonomia gestionale. In questo senso lo Statuto deve prevedere, in aggiunta all'assemblea per l'approvazione del Bilancio e per l'elezione delle cariche sociali, anche altre assemblee informative da tenersi semestralmente.

6. Lo Statuto deve prevedere che l'assunzione di partecipazione in altre società sia subordinata all'assenso del Consiglio comunale. A tal fine le relative proposte sono comunicate ai Consiglieri comunali e l'assenso si intende dato ove il Consiglio comunale non si pronunci entro 30 giorni dalla comunicazione. A richiesta di 1/4 dei Consiglieri, l'argomento è sottoposto di diritto all'esame e al voto del Consiglio 15 giorni prima della scadenza di detto termine.

7. Lo Statuto deve prevedere la verifica annuale, anche attraverso società di revisione, dei risultati della gestione e la comunicazione al Consiglio comunale del relativo esito.

ART. 89

(Servizi in convenzione)

1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo e del tempo libero, nonché ad altri servizi sociali. La durata delle convenzioni è correlata alla natura e al tipo di prestazioni offerte.

2. Le convenzioni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, comma 2, indicano le modalità e i criteri di accesso dei cittadini, i livelli delle prestazioni, le garanzie di qualità, assicurando in ogni caso l'equipollenza al servizio pubblico, qualora esista, nonché le forme di controllo che il Comune stesso esercita sull'attività. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta.

ART. 90

(Prestazioni di carattere sociale)

1. Ai fini della erogazione di servizi di cui all'art. 89 il Comune può sostenere forme spontanee di autorganizzazione degli utenti.

2. Si applica il comma 2 dell'art. 89.

3. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

ART. 91

(Servizio di polizia municipale)

1. Il Comune esercita le funzioni di polizia locale. A tal fine è istituito il corpo di polizia municipale.

2. La polizia municipale è al servizio dei cittadini. Il Regolamento ne disciplina funzioni, compiti e organizzazione.

Titolo VII (☞)

Municipalità

ART. 92 (☞)

(Articolazione del Comune in Municipi)

1. Il territorio del Comune è articolato in Municipi, in rappresentanza delle rispettive comunità locali, dotati di autonomia amministrativa e titolari di

funzioni atte a realizzare un'effettiva e democratica partecipazione alla gestione politica, amministrativa e sociale del territorio.

2. I Municipi esercitano un'azione amministrativa propria a livello locale e le funzioni loro attribuite dallo Statuto e, in coerenza con quest'ultimo, dal Regolamento comunale sui Municipi, nonché quelle loro attribuite dallo Statuto della Città metropolitana; gestiscono i servizi di base.

3. Il numero dei Municipi e la loro delimitazione territoriale sono determinati dal Consiglio comunale in modo da individuare aree integrate ed equilibrate per sviluppo del territorio, presenza di servizi e di uffici pubblici, in funzione dei bisogni espressi dagli insediamenti ivi presenti, e delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti medesimi.

4. Il Consiglio comunale definisce anche la denominazione di ciascun Municipio, aggiungendo a quella di "Milano" il corrispondente numero. Ciascun Municipio può aggiungere alla suddetta denominazione un'ulteriore specificazione relativa al proprio territorio. Tale specificazione e lo stemma del Municipio sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le suddivisioni amministrative della città, relative all'articolazione dei servizi sul territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, coincidono, di regola, con la delimitazione territoriale dei Municipi o loro multipli.

6. I Consigli municipali possono, nell'ambito della propria autonomia, costituire, al fine di favorire la partecipazione di cui al comma 1, Comitati di quartiere con poteri consultivi regolati da delibere dei singoli e rispettivi Consigli municipali.

ART. 93 (☞)

(Ordinamento dei Municipi)

1. Sono organi del Municipio il Consiglio municipale, il Presidente e la Giunta.

2. Agli organi dei Municipi si applicano in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni vigenti per i Consiglieri comunali per quanto compatibili.

3. Il numero dei Consiglieri e degli Assessori municipali è fissato dal Regolamento dei Municipi, avuto riguardo, per quanto compatibile, alla normativa nazionale dettata per i Comuni di analoghe dimensioni demografiche. Nel numero dei Consiglieri municipali è compreso anche il Presidente. In ogni caso il numero dei Consiglieri non può essere superiore a 31, compreso il Presidente, mentre il numero degli Assessori non può essere superiore a tre.

4. I Municipi garantiscono il rispetto del principio dell'equilibrio di genere negli organi collegiali non elettivi.

ART. 94 (☞)

(Il Consiglio di Municipio)

1. Il Consiglio di Municipio è l'organo deliberante di indirizzo e di controllo amministrativo del Municipio.

2. I Consigli di Municipio durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio comunale e decadono con lo scioglimento del Consiglio comunale, nonché per l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio.

3. Il Consiglio di Municipio è, altresì, sciolto:

- a) in caso di dimissioni contestuali, o presentate contemporaneamente al Protocollo del Municipio, dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati o in caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
- b) in caso di riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio di Municipio;
- c) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente del Municipio;
- d) per le altre cause previste dalla normativa nazionale per lo scioglimento del Consiglio comunale.

4. Ricorrendo una delle condizioni sopra citate, lo scioglimento anticipato di un Consiglio di Municipio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, che ne dà immediata comunicazione al Prefetto per l'indizione delle nuove elezioni. Il Consiglio di Municipio rieletto resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale. Qualora lo scioglimento anticipato del Consiglio di Municipio si verifichi nell'ultimo anno del mandato elettorale del Consiglio comunale non si procede alla rielezione del Consiglio medesimo. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio di Municipio e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni di ordinaria amministrazione del Municipio sono esercitate da un Commissario nominato dal Sindaco; nel caso di scioglimento del Consiglio di Municipio conseguente a fenomeni di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso o similari trova integrale ed esclusiva applicazione la normativa statale prevista per lo scioglimento del Consiglio comunale per le medesime cause.

5. I Consiglieri di Municipio godono nell'ambito del Consiglio di Municipio delle stesse prerogative spettanti ai Consiglieri comunali nell'ambito del Consiglio comunale.

6. Il Consiglio di Municipio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. La medesima maggioranza assoluta è richiesta per apportarvi modifiche.

ART. 95 (☞)

(Elezione dei Consigli di Municipio)

1. Il Consiglio di Municipio è eletto a suffragio diretto dai cittadini residenti nel Municipio aventi diritto al voto, contestualmente al Consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Municipio. In quest'ultimo caso, la votazione si attua in una sola giornata.

2. All'elezione dei Consigli di Municipio si applica, per quanto non previsto dal presente Statuto e per quanto compatibile, la normativa per l'elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. Le liste per l'elezione del Consiglio di Municipio devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura

superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con la lista dei candidati al Consiglio di Municipio deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente del Municipio e il programma amministrativo relativo al Municipio da affiggere all'Albo pretorio.

5. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo per il Municipio, controfirmato dalle liste che appoggiano il candidato a Presidente di Municipio e si considerano tra loro collegate.

6. Alla lista o al raggruppamento di liste collegato con il candidato alla carica di Presidente del Municipio proclamato eletto, al primo o al secondo turno elettorale, spetta il 60 per cento dei seggi del Consiglio di Municipio, sempreché tale lista o raggruppamento di liste non abbia già conseguito il 60 per cento dei voti validi o che nessuna altra lista o raggruppamento di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

ART. 96 (☞)

(Il Presidente del Municipio)

1. Il Presidente del Municipio rappresenta il Municipio, convoca e presiede la Giunta municipale, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti di competenza del Municipio, esercita le ulteriori funzioni attribuite dal presente Statuto o delegate dal Sindaco, nonché quelle previste dallo Statuto della Città metropolitana.

2. Il Presidente del Municipio dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente di Municipio non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E', tuttavia, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a metà del mandato più un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. In caso di impedimento o cessazione dalla carica di Presidente del Municipio per morte, impedimento permanente, dimissioni, rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, si procede in analogia a quanto previsto per i Sindaci dalla normativa nazionale. Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal giorno successivo alla loro presentazione al Consiglio municipale. Di tale presentazione dev'essere data contestuale comunicazione al Sindaco.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Municipio comporta la cessazione dalla carica di Presidente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, si procede allo scioglimento del Consiglio municipale.

ART. 97 (☞)

(Elezione del Presidente del Municipio)

- 1.** Il Presidente del Municipio è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio municipale.
- 2.** All'elezione del Presidente del Municipio si applica, per quanto compatibile e non previsto nel presente Statuto, la normativa per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- 3.** Ciascun candidato alla carica di Presidente del Municipio deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio municipale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
- 4.** Il turno di ballottaggio ha luogo ove nessun candidato alla carica di Presidente del Municipio ottenga al primo turno almeno il 50 per cento più uno dei voti validi. In caso di ballottaggio è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi e, in caso di parità di voti, il candidato la cui lista o raggruppamento di liste ottiene la maggior cifra elettorale complessiva, tenendo conto anche delle cifre elettorali delle liste apparentate per il ballottaggio. In caso di ulteriore parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato più giovane di età.

Art. 98 (☞)

(Il Presidente del Consiglio di Municipio)

- 1.** Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio medesimo tra i suoi componenti subito dopo la convalida degli eletti e, in caso di morte o dimissioni, subito dopo il verificarsi dell'evento.
- 2.** Il Presidente è eletto con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti per le prime due votazioni da tenersi consecutivamente e, a maggioranza semplice, a partire dalla terza, da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 3.** Il Presidente del Consiglio di Municipio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Municipio.
- 4.** Fino all'elezione del Presidente del Consiglio di Municipio, le funzioni di convocazione e presidenza sono svolte dal Consigliere Anziano. Dopo l'elezione del Presidente del Consiglio di Municipio, in caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo, le sue funzioni sono svolte da un Vice Presidente nominato dal Presidente del Consiglio tra i componenti del Consiglio di Municipio medesimo.

ART. 99 (☞)

(Le Commissioni municipali, permanenti e speciali)

- 1.** Il Consiglio di Municipio costituisce, tra i suoi componenti, Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, consultive e di proposta sugli atti di sua competenza. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere.
- 2.** Ai lavori delle Commissioni possono prendere parte, senza diritto di voto, cittadini non Consiglieri, in ragione della loro competenza e della disponibilità a prestare volontariamente la loro opera.

- 3.** Il Consiglio di Municipio può, altresì, costituire tra i suoi componenti Commissioni speciali a termine con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento del Municipio, senza alcun onere per l'Ente.
- 4.** La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo è attribuita alle opposizioni.
- 5.** Il Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Municipio disciplina l'oggetto, il numero massimo e il funzionamento delle Commissioni.
- 6.** Le Commissioni sono costituite entro la terza seduta del Consiglio da tenersi entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.
- 7.** Le Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti per legge e quelli previsti dal Regolamento interno.
- 8.** I Consiglieri municipali ricevono per la partecipazione a Consigli e Commissioni municipali un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 100 (☞)

(La Giunta municipale)

- 1.** La Giunta è organo esecutivo del Municipio, collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio municipale, nel governo del Municipio, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti non rientranti nelle competenze del Consiglio, del Presidente del Municipio e dei dirigenti. La Giunta svolge altresì attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio del Municipio.
- 2.** La Giunta è composta dal Presidente del Municipio, che la presiede, e da un numero di Assessori nominati dal Presidente, uno dei quali può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio municipale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
- 3.** Della nomina degli Assessori viene data comunicazione dal Presidente al Consiglio municipale nella prima seduta utile. Il Presidente può sostituire uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio municipale.
- 4.** Ad ogni Assessore è assegnata dal Presidente una o più deleghe specifiche nell'ambito delle competenze peculiari della Municipalità.
- 5.** La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio ovvero in caso di approvazione della mozione di sfiducia al Presidente o in caso di scioglimento del Consiglio municipale.

ART. 101 (☞)

(Risorse del Municipio)

- 1.** Al fine del perseguimento dell'efficacia ed efficienza dei servizi e dei compiti municipali nei riguardi della Comunità locale, ai Municipi vengono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali coerenti alle funzioni effettivamente attribuite o delegate e alle risorse di cui il Comune dispone complessivamente. L'entità delle risorse finanziarie spettanti a ciascun Municipio è determinata in base

a criteri di riparto oggettivi che tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei Municipi medesimi.

2. L'assegnazione ai Municipi delle risorse finanziarie tiene, inoltre, conto di un criterio di premialità rispetto ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività loro affidate in materia di entrate nei rispettivi ambiti territoriali; riguardo a tali risorse, i Municipi ne definiscono l'utilizzo nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuite o delegate.

3. I Municipi concorrono, per quanto di competenza, alla definizione del Bilancio del Comune di Milano ed alle relative variazioni di Bilancio, alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ed al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità della loro partecipazione e i conseguenti rapporti con gli organi dell'Ente sono individuati nel Regolamento comunale dei Municipi e nel Regolamento di Contabilità, con particolare riguardo ai compiti consultivi della Conferenza dei Presidenti, di cui all'art. 104 del presente Statuto, e ai provvedimenti di ciascun organo.

4. I Consigli di Municipio approvano un documento programmatico da inserirsi nei documenti di programmazione dell'Ente.

5. Le risorse attribuite ai Municipi nell'ambito del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio comunale sono iscritte secondo la classificazione del Bilancio prevista dalle norme nel tempo vigenti ed articolate per ciascun Municipio.

6. I Municipi, tramite gli organi a ciò preposti, deliberano annualmente gli atti di indirizzo generale e di pianificazione degli interventi, sulla base delle spese assegnate per la gestione dei servizi e per gli investimenti, rendicontandone gli impieghi con gli strumenti e secondo le modalità previste dalle norme e dal Regolamento comunale di Contabilità.

7. Il Consiglio del Municipio, nel corso dell'esercizio finanziario, adotta o promuove le variazioni al Bilancio di Previsione, con lo scopo di riallineare le dotazioni economiche e strumentali agli obiettivi perseguiti e per migliorare l'efficienza della gestione dei servizi.

8. Agli uffici di Municipio è preposto almeno un dirigente che abbia responsabilità dei settori di attività decentrata, sotto il profilo tecnico e amministrativo, dei servizi e delle attività svolti sul territorio di riferimento.

9. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, i Municipi promuovono la valorizzazione del personale assegnato con le modalità più aderenti all'erogazione dei servizi ed in coerenza con gli obiettivi dell'Ente in tema di gestione delle risorse umane.

10. I Piani occupazionali del Comune tengono conto delle specifiche esigenze e fabbisogni espressi dai singoli Municipi.

ART. 102 (☞)

(Funzioni dei Municipi)

1. I Municipi:

- svolgono le funzioni di gestione dei servizi attribuiti e le altre funzioni loro delegate;
- verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse e a servizio del territorio di competenza;
- esercitano funzioni consultive e poteri di iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione generale del territorio amministrato;
- con riferimento ai servizi pubblici locali, concorrono alla definizione dei fabbisogni con particolare riferimento al territorio del Municipio, degli

standard qualitativi attesi ed alla verifica dei risultati conseguiti, anche attraverso la Conferenza dei Presidenti di cui al successivo art. 104;

- promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini del Municipio in ordine all'attività del Municipio medesimo, del Comune e dell'area metropolitana.

2. In coerenza con il principio di sussidiarietà e nell'interesse della comunità locale, ai Municipi sono attribuite funzioni nei seguenti ambiti:

- a) servizi alla persona, educativi, culturali e sportivi;
- b) gestione e manutenzione del patrimonio comunale assegnato;
- c) edilizia privata;
- d) verde pubblico ed arredo urbano;
- e) sicurezza urbana e viabilità di quartiere;
- f) attività commerciali ed artigianato;
- g) rapporti con i cittadini in materia di entrate e lotta all'evasione, con riferimento particolare al Settore Finanze e Oneri Tributari.

Negli ambiti sopra descritti le funzioni proprie dei Municipi sono definite con il Regolamento comunale dei Municipi.

3. Nelle materie di propria competenza i Municipi sono titolari di potestà regolamentare concorrente con quella del Comune, cui compete la determinazione dei principi generali, salvo le materie definite di competenza esclusiva dal Regolamento comunale dei Municipi.

ART. 103 (☞)

(Funzioni di proposta e consultive)

1. I Municipi possono rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti di interesse del Municipio. L'organo comunale competente adotta le conseguenti determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

2. I Municipi possono presentare richieste di referendum comunale secondo quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti.

3. I Consigli partecipano alla predisposizione di atti programmatici e di provvedimenti generali attribuiti alla competenza degli organi del Comune, entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti comunali.

ART. 104 (☞)

(Conferenza dei Presidenti dei Municipi)

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Municipi, a cui partecipano il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ed i Presidenti dei Municipi.

2. La Conferenza funge da organo di iniziativa e consultivo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale nelle materie stabilite dal Regolamento comunale dei Municipi, che ne disciplina le modalità di convocazione e funzionamento.

ART. 105 (☞)

(Istanze e petizioni ai Municipi)

1. I cittadini possono rivolgere al Municipio istanze e petizioni ai sensi dell'articolo 9.

2. Quando l'istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno 250 cittadini il Presidente vi dà risposta scritta e motivata entro il termine fissato dal Regolamento comunale.

ART. 106 (☞)

(Iniziativa popolare e referendum)

1. L'iniziativa popolare ed i referendum per deliberazioni, orientamenti o scelte di competenza propria dei Municipi sono disciplinati dalle norme degli articoli da 10 a 16, intendendosi sostituito il Municipio agli organi del Comune.

2. L'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di cittadini pari ad almeno il cinque per cento dei cittadini residenti nel Municipio stesso.

3. I referendum dei Municipi sono, comunque, riferiti all'intero territorio del Municipio e sono ammissibili ove le materie sottoposte a referendum non siano ricomprese tra quelle indicate dall'art. 12, comma 3.

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai referendum richiesti per due o più Municipi.

ART. 107 (☞)

(Regolamenti)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto in ordine ai Municipi, si rinvia ai Regolamenti comunali di attuazione.

Titolo VIII

Finanza e contabilità

Art. 108 (☞)

(Bilancio e spese)

1. Il Bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio entro la scadenza determinata dal Regolamento in modo che gli stessi vengano deliberati nei termini di legge dopo approfondita discussione.

2. Il Consiglio, previa istruttoria in Commissione ed eventuali udienze pubbliche per raccogliere proposte e osservazioni, sentiti i Municipi, delibera il Bilancio entro il 31 ottobre. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate né ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti.

3. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti, e ai costi sostenuti, sono presentati dalla Giunta al Consiglio, che li approva entro il 30 giugno.

4. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attestazione, da parte del dirigente responsabile competente, della esistenza e della sufficienza della copertura finanziaria.

ART. 109 (☞)

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui uno scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che presiede il Collegio, uno scelto fra iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. I componenti del Collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio con voto limitato a due nomi. Sono eletti coloro che, appartenendo a ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1, ottengono il maggior numero di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. L'elezione ha luogo non oltre la data di scadenza del Collegio in carica. Le modalità di nomina dei revisori, le incompatibilità e le sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento.

ART. 110 (☞)

(Compiti dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni; verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente; riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati della gestione; formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; fornisce al Consiglio e ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo; riferisce al Sindaco, che ne informa immediatamente il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. Gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei revisori.

3. Ciascun componente del Collegio dei revisori può effettuare verifiche sulla situazione contabile del Comune, avendo accesso alla documentazione relativa. In tal caso ne riferisce al Collegio. Può altresì far inserire proprie valutazioni nella relazione del Collegio.

Titolo IX

Forme di collaborazione

ART. 111 (☞)

(Principi)

1. Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.

2. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica e organizzativa ad altri enti locali.

3. Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire, sulla base di convenzioni, l'utilizzo da parte di altri enti locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per azioni per lo svolgimento di servizi pubblici.

4. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

ART. 112 (☞)

(Accordi di programma)

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

4. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

ART. 113 (☞)

(Forme associative)

1. Quando il Comune partecipa a forme associative con altri enti locali o altri enti pubblici o con privati, i rappresentanti in tali forme associative sono nominati fra soggetti scelti con i criteri e le modalità di cui all'art. 57.

2. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle forme associative esercitano la propria attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi del Comune secondo le rispettive competenze e informano periodicamente il Consiglio o le sue Commissioni e la Giunta, nelle forme previste dal Regolamento, sull'andamento dei servizi e dell'attività e sui risultati conseguiti.

ART. 114 (☞)

(Modificazioni dello Statuto)

- 1.** Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri, o dai cittadini milanesi, nelle forme e con le procedure stabilite dall'art. 10.
- 2.** Le proposte di modificazione dello Statuto sono esaminate dalla competente Commissione consiliare.
- 3.** Il Consiglio delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto con le modalità previste dalla legge.

Disposizioni transitorie e finali

ART. I

1. I Regolamenti previsti dallo Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Il Regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. Il Regolamento del decentramento è deliberato entro nove mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

ART. II

1. La disposizione dell'art. 29, comma 2, non si applica ai Gruppi costituiti alla data di presentazione del progetto di Statuto all'esame del Consiglio comunale.

ART. III

1. Le concessioni di servizi pubblici di cui sono titolari, alla data di entrata in vigore dello Statuto, aziende del Comune sono mantenute fino alla riorganizzazione dei servizi pubblici ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

ART. IV

1. La disposizione del 4° comma dell'art. 75 si applica anche agli incarichi in atto conferiti prima dell'entrata in vigore dello Statuto. Degli incarichi conferiti sono comunicati al Consiglio anche le date di decorrenza e di scadenza.

ART. V

1. Fino all'entrata in vigore del Regolamento che disciplina le forme di partecipazione popolare previste dalla prima parte dello Statuto, i termini di cui all'art. 9, comma 2, e 99, comma 2 sono stabiliti con delibera programmatica del Consiglio.

ART. VI

1. Alla prima elezione del difensore civico si procede entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento che disciplina l'elezione e l'attività del difensore civico, un'apposita delibera programmatica del Consiglio, adottata prima dell'elezione del difensore civico, stabilisce i termini di cui all'articolo 11, comma 1, e 19, comma 3, nonché il trattamento economico e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico medesimo.

ART. VII

- 1.** Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno del Consiglio continua ad applicarsi il Regolamento interno vigente alla data d'entrata in vigore dello Statuto, in quanto compatibile con lo Statuto medesimo.
- 2.** Il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

ART. VIII

- 1.** Fino all'entrata in vigore del Regolamento interno della Giunta di cui all'art. 41, per il funzionamento della Giunta si applicano le disposizioni del presente articolo.
- 2.** La Giunta è convocata dal Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con avviso contenente l'ordine del giorno comunicato agli Assessori.
- 3.** Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, compresi gli astenuti.
- 4.** Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta e redige il verbale, che viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario.

ART. IX

- 1.** Fino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 43, comma 2, la Giunta resta competente ad adottare tutti gli atti di sua competenza in base alle norme in vigore alla data di entrata in vigore dello Statuto, esclusi quelli spettanti alla competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 71, comma 2, seconda parte.

ART. X

- 1.** Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti d'organizzazione previsti dal titolo V della seconda parte dello Statuto continuano ad applicarsi i Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

ART. XI

- 1.** Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal titolo III della seconda parte dello Statuto, una delibera della Giunta, su proposta del Sindaco, adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo, provvede alla individuazione delle unità organizzative competenti per ciascun tipo di provvedimento, nonché alla fissazione dei termini da osservarsi nei procedimenti ai sensi dell'art. 50, delle forme delle comunicazioni e della pubblicità di cui all'art. 51, delle modalità per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 53, delle forme di pubblicità di cui all'art. 60, comma 3.

ART. XII

- 1.** Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal titolo IV della seconda parte dello Statuto, gli atti soggetti a pubblicazione e le forme della medesima, i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 63, comma 3, e le modalità per la presentazione e l'esame delle domande di accesso ai sensi dell'art. 64 sono stabiliti con delibera di Giunta, su proposta del Sindaco, adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Fino alla designazione degli uffici deputati a raccogliere le domande del pubblico ai sensi dell'art. 64, comma 2, le stesse vanno presentate alle strutture competenti per materia.

ART. XIII

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti e degli Statuti delle aziende previste dal titolo VI della seconda parte dello Statuto, continuano ad applicarsi i Regolamenti comunali ed aziendali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Sindaco promuove le procedure necessarie per adeguare gli Statuti delle società per azioni con partecipazione maggioritaria del Comune alle norme di cui all'art. 88.

ART. XIV (☞)

1. Le modifiche al Titolo VII dello Statuto relative al funzionamento degli organi dei Municipi si applicano agli organi eletti o nominati nella prima tornata elettorale amministrativa utile dopo l'entrata in vigore delle medesime. Fino alla nomina dei nuovi organismi municipali permangono in carica i Consigli di Zona ed ad essi continuano ad applicarsi le norme statutarie e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

ART. XV

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Comune promuove la revisione dei consorzi cui esso partecipa e l'adeguamento degli statuti consortili alle norme della legge e dello Statuto.

2. Fino all'attuazione di tali revisioni e adeguamenti continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Comune di Milano, le norme statutarie e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

ART. XVI

1. Per tutto quanto non disposto dalle precedenti norme transitorie e fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste nello Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti purché compatibili con lo Statuto.

ART. XVII (☞)

1. In occasione del rinnovo dei Consigli di Zona commissariati nel 1997 e per una sola volta, il premio di maggioranza non verrà attribuito se nessuna lista o raggruppamento di liste raggiungerà il 30% dei voti validi.

(☞) Disposizione modificata con deliberazione consiliare n. 29/2015.

(☞) Disposizione introdotta con deliberazione consiliare n. 95/1998.

TABELLA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO

Art. 5	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993 e n. 12/2014
Art. 6	Modificato con deliberazione consiliare n. 39/2014
Art. 11	Modificato con deliberazione consiliare n. 39/2014
Art. 12	Modificato con deliberazioni consiliari n. 39/2014 e n.5/2016
Art. 13	Modificato con deliberazione consiliare n. 39/2014
Art. 14	Modificato con deliberazione consiliare n. 39/2014
Art. 15	Modificato con deliberazione consiliare n. 39/2014
Art. 18	Modificato con deliberazione consiliare n. 267/1994
Art. 19	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993 e n. 267/1994
Art. 20	Modificato con deliberazione consiliare n. 267/1994
Art. 21	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 22	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 23	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 24	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993 e n. 68/2000
Art. 25	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993 e n. 67/2000
Art. 26	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 27	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 28	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 29	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993, 17/1993 e n. 114/1995
Art. 30	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 31	Modificato con deliberazioni consiliari n. 344/1992, n. 5/1993 e n. 68/2000
Art. 32	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 33	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 34	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 35	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 36	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993 e n. 32/2003 (successivamente annullata in parte qua per effetto della sentenza del Tar Lombardia - Sez. III, n. 1622 del 6.5.2004, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 832 del 3.3.2005)
Art. 37	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993, n. 115/1995 e n. 12/2014
Art. 38	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 39	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 40	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 42	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 43	Modificato con deliberazioni consiliari n. 5/1993 e n. 32/2003 (successivamente annullata in parte qua per effetto della sentenza del Tar Lombardia - Sez. III, n. 1622 del 6.5.2004, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 832 del 3.3.2005)
Art. 44	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993

Art. 45	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 54	Modificato con deliberazione consiliare n. 463/1994
Art. 57	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 58	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 67	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 71	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 72	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 73	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 74	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 75	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 76	Modificato con deliberazioni consiliari n. 147/1992 e n. 5/1993
Art. 79	Modificato con deliberazione consiliare n. 41/2012
Art. 86	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 88	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993
Art. 92	Modificato con deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 93	Modificato con deliberazioni consiliari n. 95/1998, n. 67/2000, n. 12/2014 e n. 29/2015
Art. 94	Rinumerato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015; modificato con deliberazione consiliare n. 11/2016
Art. 95	Rinumerato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015; modificato con deliberazione consiliare n. 11/2016
Art. 96	Rinumerato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 97	Abrogato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015; modificato con deliberazione consiliare n. 11/2016; modificato con deliberazione n. 53/2020
Art. 98	Rinumerato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 99	Rinumerato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 100	Rinumerato e sostituito con deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 101	Rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 102	Rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 103	Rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 104	Rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 105	Rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 106	Modificato con deliberazione consiliare n. 5/1993 e rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 107	Rinumerato a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 108	Nuova numerazione a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 109	Nuova numerazione a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 110	Nuova numerazione a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 111	Nuova numerazione a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 112	Nuova numerazione a seguito di deliberazione

	consiliare n. 29/2015
Art. 113	Nuova numerazione a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015
Art. 114	Nuova numerazione a seguito di deliberazione consiliare n. 29/2015